DISPOSIZIONI APPLICATIVE

FACENTI SEGUITO ALLE PARTI 6 ED 8 DELL'ACCORDO QUADRO DATATO 27 LUGLIO 2000

tra

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FRANCESE

e
IL MINISTERO FEDERALE DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

e
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e
IL MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO DI SPAGNA

e
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA RAPPRESENTATO DAL MINISTERO DELLA DIFESA

e IL MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Concernente

LA TRATTAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE ORIGINATE DA CONTRATTI DI RICERCA

INDICE

	SEZIONE		PAGINA
	Introduzione		3
	SEZIONE 1	-SCOPO	4
	SEZIONE 2	-DEFINIZIONI COMUNI	4
	SEZIONE 3	-ATTUAZIONE	6
	SEZIONE 4	-DISPOSIZIONI GENERALI TESE A PROMUOVERE LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA AI SENSI DELLA PARTE 6 DELL'ACCORDO QUADRO	7
	SEZIONE 5	-ARMONIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELL'ACCORDO QUADRO – PRINCIPI GENERALI	7
	SEZIONE 6	-USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE	8
	SEZIONE 7	-MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 E DELLA PARTE 8 DELL'ACCORDO QUADRO – PROTEZIONE E MARCATURA DELLE INFORMAZIONI	10
	SEZIONE 8	-GESTIONE (ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ, PROCEDURE)	10
	SEZIONE 9	-RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
	SEZIONE 10	-AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI	11
	SEZIONE 11	- MODIFICHE, CESSAZIONE DELLA VALIDITA', RITIRO, DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA	11
	SEZIONE 12	-FIRMA	12
	ANNESSO A	-TRATTAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE -RAPPRESENTANTI E PUNTI DI CONTATTO	14

INTRODUZIONE

- A. Prendendo atto dell'articolo 59 dell'Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale Tedesca, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concernente le Misure per Facilitare la Ristrutturazione e l'Operazione dell'Industria Europea della Difesa, firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 (da qui in poi indicato con la denominazione "Accordo Quadro"), il Ministero della Difesa della Repubblica Francese, il Ministero Federale della Difesa della Repubblica Tedesca, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Ministero della Difesa del Regno di Spagna, il Governo del Regno di Svezia rappresentato dal Ministero della Difesa del Regno di Svezia, il Ministero della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (da qui in poi indicati come "Partecipanti") hanno concordato le presenti Disposizioni Applicative quali strumento internazionale ai sensi dell'articolo 59 dell'Accordo Quadro.
- B. In considerazione dell'articolo 36 dell'Accordo Quadro e allo scopo di ristrutturare l'Industria Europea della Difesa, i Partecipanti, attraverso le presenti Disposizioni Applicative, si prefiggono di adottare misure tese ad incoraggiare il flusso di informazioni di ricerca, soprattutto per contratti di ricerca conclusi per conto dei Partecipanti, verso i Partecipanti e l'industria presente nei loro territori, al fine di incoraggiare la consapevolezza e la fiducia reciproca sui programmi di ricerca della Difesa. Tale consapevolezza e fiducia reciproca dovrà evitare la duplicazione degli sforzi e delle risorse da parte del Governo e dell'industria, e portare infine alla ristrutturazione dell'industria.
- C. In considerazione degli articoli 39 e 40 dell'Accordo Quadro e allo scopo di ristrutturare l'industria Europea della Difesa, i Partecipanti, tramite le presenti Disposizioni Applicative, si prefiggono di adottare misure tese a semplificare il trasferimento di Informazioni Tecniche nei territori dei Partecipanti attraverso una riduzione delle barriere relative alla proprietà intellettuale.
- D. In considerazione dell'articolo 42 dell'Accordo Quadro, i Partecipanti, attraverso le presenti Disposizioni Applicative, si prefiggono di adottare misure tese ad assicurare che le rispettive procedure per la trattazione delle Informazioni Tecniche raggiungano i presenti obbiettivi in maniera armonizzata.
- E. In considerazione dell'articolo 44 e della Parte 8 dell'Accordo Quadro, i Partecipanti, attraverso le presenti Disposizioni Applicative dovranno adottare misure per proteggere le informazioni commercialmente sensibili di natura sia tecnica che non-tecnica, fornite nell'ambito di contratti di ricerca.

SEZIONE 1 -SCOPO

- (1) Lo scopo delle presenti Disposizioni Applicative si estende al campo delle Informazioni Tecniche e delle tematiche connesse con la proprietà intellettuale, che emergono nel quadro di contratti di ricerca nazionali per la Difesa. L'attuazione sarà effettuata in conformità all'Accordo Quadro, incluso il suo Preambolo.
- (2) Lo scopo delle presenti Disposizioni Applicative non include contratti relativi a progettazione o sviluppo di sistemi, sub-sistemi o componenti.
- (3) I principi contenuti nelle presenti Disposizioni Applicative possono essere soggetti alla negoziazione di specifiche disposizioni:
 - a) in caso di contratti, espliciti e formalizzati, finanziati congiuntamente, o
 - b) quando il contraente può dimostrare che l'esercizio dei diritti previsti dalle presenti Disposizioni Applicative, gli comporterebbe un rilevante danno commerciale;
 - a condizione che tali disposizioni 'non-standard' non siano in contrasto con l'articolo 8 dell'Accordo Quadro relativo alla ricostituzione di un'Attività Strategica chiave.
- (4) I contratti relativi alla ricerca, in programmi di cooperazione tra ognuno dei Partecipanti, terranno in considerazione, per quanto possibile, i principi delle presenti Disposizioni Applicative.
- (5) I Partecipanti prenderanno in considerazione l'applicazione dei principi contenuti nella sottosezione 1(3) anche negli accordi da porre in essere con organizzazioni internazionali istituite per emettere contratti concernenti programmi di ricerca in cooperazione, per conto di tutti od alcuni dei Partecipanti.
- (6) Al fine di evitare dubbi, e ad eccezione di quanto stabilito alla sottosezione 7(2), i Partecipanti prendono atto che qualsiasi problematica, attinente a responsabilità derivanti dall'uso di Risultati di Ricerca da parte di un Partecipante Appaltante, non è oggetto delle presenti Disposizioni Applicative.

SEZIONE 2 -DEFINIZIONI COMUNI

"Informazioni Tecniche Pregresse" intende Informazioni Tecniche necessarie a raggiungere gli obiettivi del contratto in questione, ma che sono state generate al di fuori dell'esecuzione di tale contratto.

"Articolo Commerciale" intende qualsiasi cosa che:

- (a) sia stata venduta o concessa in licenza sul mercato commerciale (civile o militare);
- (b) non sia stata ancora venduta o concessa in licenza, ma sia stata offerta in vendita o in licenza sul mercato commerciale (civile o militare);
- (c) non sia ancora disponibile sul mercato commerciale (civile o militare), ma sarà disponibile in commercio in tempi ragionevoli; o
- (d) sia contemplata dalle precitate definizioni (a), (b) o (c) e richiederebbe solo minime modifiche per soddisfare i requisiti del Partecipante Appaltante.

"Partecipante Appaltante" indica un Partecipante che sta assegnando un contratto, o per conto di cui sia assegnato un contratto.

"Scopi del Partecipante Appaltante" intende scopi del Governo o, se richiesto dalla legge o dai regolamenti, o dalla pratica nazionale, Scopi della Difesa del Partecipante Appaltante.

"Scopi di Difesa" intende l'impiego da parte di, o per conto delle, forze armate, o delle forze di sicurezza o di *intelligence*, di un Partecipante Appaltante, in ogni parte del mondo, ed include, ma non si limita, a studio, valutazione, analisi, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, miglioramento, modifica, manutenzione, riparazione, aggiornamento, e accettazione e certificazione del prodotto, operazione, addestramento, alienazione e altri servizi successivi al progetto e all'impiego del prodotto. Quanto precede può includere la vendita, il prestito o il trasferimento, da parte di un Partecipante Appaltante, di apparecchiature obsolete o in surplus e del materiale associato, per il solo supporto di quell'apparecchiatura, ma esclude qualsiasi altra vendita, prestito o trasferimento.

"Disposizioni Applicative Esistenti" intende le Disposizioni Applicative datate 16 Aprile 2004, alle quali hanno aderito i Partecipanti, e relative alla Trattazione delle Informazioni Tecniche.

"Informazioni Tecniche Emergenti" intende le Informazioni Tecniche generate nel corso dell'esecuzione del contratto.

"Scopi Governativi" intende l'uso da parte, o per conto, di qualsiasi organizzazione governativa o di un'amministrazione di un governo.

"RNPI" intende Rappresentante Nazionale per la Proprietà Intellettuale, designato ai sensi della Sezione 11 delle Disposizioni Applicative Esistenti.

"Data di attuazione" intende 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni Applicative.

"Attività strategica chiave" intende alcune delimitate aree di capacità tecnologiche considerate dai Partecipanti necessarie per gli interessi essenziali della propria sicurezza.

"Ricerca" intende qualsiasi lavoro fatto per migliorare la conoscenza scientifica o tecnica, che includa:

<u>Livello 1</u>: principi di base di scienza e tecnologia, inclusi l'osservazione e la redazione di resoconti;

<u>Livello 2</u> concetti tecnologici e formulazione di applicazioni;

<u>Livello 3</u> funzioni analitiche e sperimentali critiche, e/o prove di concetto caratteristiche;

<u>Livello 4</u> convalida in ambiente di laboratorio, di componenti tecnologici e/o sottosistemi tecnologici di base;

<u>Livello5</u> convalida nell'ambiente di pertinenza, di componenti tecnologici e/o sottosistemi di base:

"Ricerca", in questo contesto non include il progetto di sistemi o sottosistemi o componenti, o la costruzione ed i controlli di prototipi di equipaggiamento sul campo operativo. I lavori ai livelli 4 e 5 che si presentano in contratti concernenti principalmente attività di sviluppo, sono esclusi dalle presenti Disposizioni Applicative e regolati dalle Disposizioni Applicative Esistenti.

"Risultati di Ricerca" sono Informazioni Tecniche che includono, tra l'altro:

- (a) dati ed informazioni risultanti da studi, analisi o test, che sono condotti in esecuzione di un lavoro previsto da un contratto di ricerca,
- (b) documenti contenenti requisiti o specifiche, che debbano essere consegnati in esecuzione di un contratto di ricerca;
- (c) ogni altro articolo che debba essere consegnato in esecuzione di un contratto di ricerca, quale un modello matematico, un algoritmo o un programma software,

contenenti Informazioni Tecniche Emergenti e Informazioni Tecniche Pregresse necessarie per la comprensione e l'uso delle Informazioni Tecniche Emergenti da parte di una persona di competenza nel campo in oggetto.

A titolo esplicativo, "Risultati di Ricerca" non include le Informazioni Tecniche Pregresse relative a specifici prodotti, materiali e processi dei contraenti, esistenti al tempo in cui il contratto è stato assegnato.

"Informazioni Tecniche" ha il significato attribuito nell'Accordo Quadro.

SEZIONE 3 - ATTUAZIONE

1) I Partecipanti si conformeranno alle presenti Disposizioni Applicative entro la Data di Attuazione. Ad eccezione di quanto disposto alla sottosezione 4(1), le presenti Disposizioni Applicative non saranno applicabili alle Informazioni Tecniche generate nell'ambito di contratti già assegnati alla Data di Attuazione.

- (2) Tutte le previsioni delle presenti Disposizioni Applicative sono subordinate alle leggi nazionali ed ai regolamenti relativi alla sicurezza ed il controllo delle esportazioni, e non impediranno l'utilizzo dei Risultati di Ricerca per Scopi Governativi, sempre che ciò sia in conformità con le pratiche nazionali.
- (3) Ogni attuazione delle presenti Disposizioni Applicative attraverso un contratto avverrà sempre nel rispetto dei diritti esistenti di altre parti non soggette al contratto.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI GENERALI TESE A PROMUOVERE LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA AI SENSI DELLA PARTE 6 DELL'ACCORDO QUADRO

- (1) Al fine di promuovere la ristrutturazione industriale i Partecipanti rinunceranno all'imposizione di restrizioni ai contraenti in merito alla divulgazione o all'uso di Informazioni Tecniche Emergenti di proprietà del contraente. Ai sensi dell'articolo 41 dell'Accordo Quadro, la rinuncia a tali restrizioni può essere fatta senza pregiudicare gli obblighi derivanti da accordi concernenti tasse o *royalties*.
- (2) La sottosezione 4(1) si applica alle Informazioni Tecniche in questione originate da contratti di ricerca del passato, presente e futuro.

SEZIONE 5 ARMONIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELL'ACCORDO QUADRO -PRINCIPI GENERALI

- (1) Salvo quanto indicato all'Articolo 38(3) dell'Accordo Quadro ed alla sottosezione 5(2) seguente:
 - (a) la proprietà delle Informazioni Tecniche Emergenti sarà dei contraenti che hanno generato le stesse. I Partecipanti Appaltanti acquisiranno i diritti previsti all'Articolo 38(1) dell'Accordo Quadro e, per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche Emergenti, l'esercizio dei diritti dovrà essere a titolo gratuito.
 - (b) alla stipula dei contratti, il Partecipante non acquisirà la proprietà delle Informazioni Tecniche Pregresse.
- (2) Ad eccezione di quanto indicato nei principi generali della sottosezione 5(1), il Partecipante Appaltante può acquisire la titolarità della proprietà intellettuale delle Informazioni Tecniche Emergenti quando necessario, ad esempio:

- (a) quando il contratto in questione prevede:
 - (i) Risultati di Ricerca che siano fondamentali per le operazioni del Partecipante Appaltante, o per lo sviluppo delle sue politiche; o
 - (ii) Risultati di Ricerca che siano destinati ad essere pubblicati apertamente o resi noti dal Partecipante Appaltante; o
 - (iii) Risultati di Ricerca di natura altamente sensibile dal punto di vista della sicurezza nazionale; o
- (b) quando l'acquisizione della titolarità dei diritti della proprietà intellettuale nel programma di ricerca globale è necessaria per evitarne una titolarità frammentata e per assicurare un adeguato rendimento.

Eccetto il caso (2)(a)(iii), di norma il contratto in questione non precluderà al contraente interessato l'utilizzo dei Risultati di Ricerca.

- (3) Il Partecipante Appaltante può richiedere che, laddove un contraente perseguisse un brevetto o analoga protezione, o un disegno registrato riguardanti Informazioni Tecniche Emergenti risultanti da un contratto o da richiesta di offerta, il Partecipante Appaltante avrà il diritto irrevocabile, non esclusivo e gratuito, che gli consenta, di usare o far usare, in qualsiasi parte del mondo, l'invenzione oggetto del brevetto o analoga protezione, o il disegno registrato, per i propri Scopi di Partecipante Appaltante. I Partecipanti possono ragionevolmente intraprendere azioni per assicurare la notifica e la registrazione di tali diritti.
- (4) Ove appropriato, i Partecipanti Appaltanti possono richiedere ai contraenti la tempestiva notifica di brevetti o di analoghe protezioni o di disegni registrati, unitamente alla relativa domanda di registrazione, posseduti o controllati dal contraente, che non siano stati generati nell'ambito del contratto ma che debbano necessariamente essere utilizzati per la sua esecuzione o per l'uso dei Risultati di Ricerca.

SEZIONE 6 USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE

- (1) Salvo quanto disposto dalla sottosezione 5(2), il Partecipante Appaltante si assicurerà il diritto irrevocabile, non-esclusivo, gratuito, di divulgare, copiare, modificare, utilizzare e fare utilizzare i Risultati di Ricerca, sia modificati che non modificati, per i propri scopi di Partecipante Appaltante. Al fine di evitare dubbi, le Informazioni Tecniche Pregresse, ad ogni modo, non possono essere divulgate o utilizzate dai Partecipanti Appaltanti, se non quali parte di Risultati di Ricerca.
- (2) Salvo quanto previsto in generale dalla sottosezione 6(1), i Partecipanti Appaltanti si assicureranno anche i seguenti diritti di:

- (a) divulgare i Risultati di Ricerca ai rispettivi fornitori ed ai potenziali fornitori (inclusi i sub-contraenti), a scopo informativo;
- (b) divulgare e permettere l'uso dei Risultati di Ricerca per consentire gare e/o per eseguire ogni contratto fatto per i propri Scopi di Partecipante Appaltante;
- (c) divulgare i Risultati di Ricerca, a scopo informativo ed utilizzo, ad altri Partecipanti con i quali il Partecipante ha (sia al tempo del contratto, che in futuro) programmi di ricerca della difesa in cooperazione, o programmi di informazione per la difesa, nei limiti previsti dal programma;
- (d) divulgare per l'utilizzo i Risultati di Ricerca, nei limiti degli accordi o delle intese di cooperazione per la difesa, a ciascun Partecipante o organizzazione internazionale costituita da due o più Partecipanti, e permettere il rilascio successivo e l'uso, in modo riservato, a un contraente o agente. Ogni utilizzo sarà in conformità e ai soli scopi previsti in accordi o intese di cooperazione per la difesa. Il Partecipante dovrebbe informare l'industria in merito alla divulgazione proposta e richiederne commenti, ma la decisione del Partecipante sarà quella definitiva.
- (3) I Partecipanti Appaltanti possono fare accordi ragionevoli per:
 - (a) far si che il contraente conservi i Risultati di Ricerca a contratto completato;
 - (b) la consegna dei Risultati di Ricerca, inclusa la consegna a contratto completato;
 - (c) prevedere l'assistenza del contraente nel comprendere i Risultati di Ricerca.
- (4) Ai Partecipanti non è richiesto, ai sensi delle presenti Disposizioni Applicative, di chiedere la consegna delle Informazioni Tecniche Pregresse, relative ad Articoli Commerciali che non fanno parte dei Risultati di Ricerca.
- (5) Le disposizioni di questa Sezione rappresentano i requisiti dei contratti di ricerca per il raggiungimento degli scopi dell'Accordo Quadro. Tali disposizioni non precludono ai singoli Partecipanti di chiedere più ampi diritti per l'uso delle Informazioni Tecniche:
 - a) per la divulgazione ai non Partecipanti ed alle organizzazioni internazionali, o
 - b) per assicurare la possibilità di sviluppare ed utilizzare in futuro i Risultati di Ricerca;
 - al fine di riflettere le politiche nazionali ed i requisiti contrattuali. I Partecipanti Appaltanti possono richiedere ulteriori Informazioni Tecniche Pregresse, identificate o concordate in un contratto, per sviluppi successivi (ad esempio contratti di sviluppo) a condizioni eque e ragionevoli.

SEZIONE 7 MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 E DELLA PARTE 8 DELL'ACCORDO QUADRO -PROTEZIONE E MARCATURA DELLE INFORMAZIONI.

- (1) Le informazioni fornite dall'industria, fin a quando sono di natura commercialmente sensibile, saranno trattate dal Partecipante Appaltante come se fornite quali informazioni commerciali riservate, e non saranno divulgate al di fuori del Partecipante Appaltante, a meno che non sia consentito da disposizioni contrattuali. Qualsiasi divulgazione sarà consentita a condizioni che preservino la riservatezza delle informazioni. Qualsiasi diffusione consentita sarà limitata, per quanto possibile, a quella parte di informazioni necessaria allo scopo.
- (2) I contratti e le richieste di offerta pre-contrattuali conterranno indicazioni tese ad assicurare che tutte le informazioni che saranno trasferite al Partecipante Appaltante dovranno essere contrassegnate dall'offerente o dal contraente con apposite istruzioni concernenti la successiva divulgazione e i diritti d'uso delle informazioni.

SEZIONE 8 GESTIONE (ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITA' E PROCEDURE)

(1) Gli accordi per la gestione contenuti nelle Disposizioni Applicative Esistenti, si applicano alle presenti Disposizioni Applicative. Una copia dell'attuale Annesso A delle Disposizioni Applicative Esistenti è allegato alle presenti Disposizioni Applicative per informazione, ma non è parte delle presenti Disposizioni Applicative.

SEZIONE 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- (1) Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle presenti Disposizioni Applicative saranno risolte in armonia con l'Articolo 60 dell'Accordo Quadro.
- (2) In caso di difformità d'interpretazione tra le disposizioni dell'Accordo Quadro e quelle delle presenti Disposizioni Applicative, prevarrà l'Accordo Quadro.
- (3) Al fine di evitare dubbi, i titoli delle Sezioni, laddove essi appaiono nelle presenti Disposizioni Applicative, non debbono essere utilizzati per interpretare il significato del testo.

SEZIONE 10 AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI.

(1) Nessuna altra nazione può diventare Partecipante alle presenti Disposizioni Applicative senza aver prima aderito all'Accordo Quadro, ai sensi dell'Articolo 56.

SEZIONE 11 MODIFICHE, CESSAZIONE DELLA VALIDITA', RITIRO, DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA.

- (1) Le presenti Disposizioni Applicative possono in qualsiasi momento essere modificate tramite approvazione scritta da parte di tutti i Partecipanti. Tali modifiche entreranno in vigore dopo quattordici (14) giorni dalla data di ricezione della modifica, a seguito dell'avvenuta approvazione di tutti i Partecipanti, da parte del rappresentante nominato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (2) Con l'eccezione di quanto previsto alla sottosezione 11(1), il testo di ogni modifica proposta sarà sottoposto in forma scritta agli RNPI, che si consulteranno per fornire una raccomandazione al Comitato Esecutivo. La modifica e la relativa raccomandazione degli RNPI saranno trasmesse all'attenzione del Comitato Esecutivo. Le presenti Disposizioni Applicative potranno quindi essere modificate tramite unanime approvazione scritta del Comitato Esecutivo, supponendo che ogni membro di questo ultimo abbia ottenuto l'appropriata autorizzazione nazionale. Le modifiche entraranno in vigore a partire dal trentesimo (30°) giorno dall'approvazione scritta del Comitato Esecutivo.
- (3) I Partecipanti potranno annotare le loro determinazioni attinenti a ulteriori misure, in Annessi alle presenti Disposizioni Applicative. In caso di conflitto tra i contenuti delle presenti Disposizioni Applicative e quelli di un Annesso, le presenti Disposizioni Applicative prevarranno.

Cessazione della validità e Ritiro.

(4) Nell'eventualità di un'unanime decisione dei Partecipanti a far cessare di validità le presenti Disposizioni Applicative, essi si consulteranno al fine di pervenire ad una tempestiva conclusione delle stesse nei termini ritenuti più equi. Essi concorreranno alla necessaria composizione gestendo opportunamente le conseguenze di tale conclusione. La validità delle Disposizioni Applicative cesserà alla data che dovrà essere approvata dai Partecipanti in forma scritta.

(5) Il ritiro dall'Accordo Quadro sarà motivo di ritiro dalle presenti Disposizioni Applicative. Qualora un Partecipante, per ragioni impellenti nazionali, ritenesse necessario ritirarsi dalle Disposizioni Applicative, esaminerà le conseguenze di tale decisione congiuntamente agli altri Partecipanti. Qualora, alla conclusione di tali consultazioni, il Partecipante che intende ritirarsi confermasse tale volontà, lo stesso provvederà contemporaneamente a notificare al Depositario il suo intendimento a ritirarsi dalle Disposizioni Applicative e dall'Accordo Quadro. Per il ritiro dall'Accordo Quadro si applicano le procedure indicate all'Articolo 57.2. Il Depositario dell'Accordo Quadro notificherà ai Partecipanti la data del ritiro dalle Disposizioni Applicative, che coinciderà con quella del ritiro dall'Accordo Quadro. Il Partecipante uscente continuerà la partecipazione fino alla data effettiva del ritiro.

Data di entrata in vigore e Durata

- (6) Le presenti Disposizioni Applicative entreranno in vigore alla data della firma dell'ultimo Partecipante. A meno che i Partecipanti decidano di porre fine in anticipo alle presenti Disposizioni Applicative, le stesse rimarranno in vigore per lo stesso arco temporale in cui l'Accordo Quadro è in vigore.
- (7) Né la conclusione, né il ritiro incideranno sugli obblighi assunti, i diritti e le prerogative acquisite in precedenza dai Partecipanti nel quadro delle presenti Disposizioni Applicative e/o di qualsiasi disposizione in vigore, che vincolino i Partecipanti. I rispettivi diritti e responsabilità dei Partecipanti concernenti la Sicurezza, la Protezione delle Informazioni Classificate e Visite, Reclami e Responsabilità, Risoluzione di Controversie, Conclusione e Ritiro, sopravviveranno malgrado la cessazione di validità delle presenti Disposizioni Applicative o il ritiro del Partecipante.

SEZIONE 12 FIRMA

Quanto precede rappresenta gli intendimenti del Ministero della Difesa della Repubblica Francese, il Ministero Federale della Difesa della Repubblica Federale della Germania, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, Il Ministero della Difesa del Regno di Spagna, il Governo del Regno di Svezia rappresentato dal Ministro della Difesa, e il Ministero della Difesa del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sulle materie alle quali si fa riferimento nel presente documento.

Firmato in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo e Svedese, significando che ogni testo è egualmente valido.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Francese	Per il Ministero della Difesa Federale della Repubblica Federale Tedesca
Firma	Firma Sullauom
COLLET-BILLON Laurent	Nome Selhausen Titolo Ministerialdisertor
Titolo Deleque general pour l'armement Luogo	Luogo Luogo
Bagneux Data 21-07-2011	Data 25. Meire 7011
Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana	Per il Ministero della Difesa del Regno di Spagna
Nome GEN. C.A. BIAGIO ABRATE	Nome D. SOSE WANUEL GARCIA SIEIRO
Titolo SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMANENTI Luogo	Titolo DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL Luogo SP MOD MADRID
RO91A Data 3/11/2010	Data 14/09/2010
Per il Governo del Regno di Svezia rappresentato dal Ministero della Difesa	Per il Ministero della Difesa del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
Firma Nome Nome	General Sir Kevin O'Donoghue KCB CBE
Titolo Encle (1)	Chief of Defence Materiel Titolo
Luogo 1 / 1/010	Luogo mod ABBETWOOD Bristol UK
Data	Data 17 June 2010

ANNESSO A

TRATTAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE – RAPPRESENTANTI E PUNTI DI CONTATTO

I Partecipanti hanno nominato i seguenti rappresentanti nazionali che saranno RNPI come indicato nella Sezione 11 delle Disposizioni Applicative. Questo Annesso sarà aggiornato dal Rappresentante nominato dal Ministero della Difesa del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Rappresentanti nominati:

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Francese, l'RNPI è il seguente:

Phillippe Le Louarn DGA/DO/SCA 7 rue des Mathurins. 92 221 Bagneux Cedex. 00470 ARMEES

Tel:

0033 1 46 19 54 22

Fax:

0033 1 46 19 83 99

Per il Ministero della Difesa Federale della Repubblica Federale Tedesca, l' RNPI è il seguente:

Mechthild Kürten, BMVg - Rue II 2, Bundesministerium der Verteidigung Postfach 13 28 53003 Bonn

Tel:

0049 228 12 7907

Fax:

0049 228 12 1588

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, l'RNPI è il seguente:

Vincenzo Sanfilippo

Ministero della Difesa

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

V Reparto – Ricerca Tecnologica

Servizio Brevetti e Proprietà Intellettuale

presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 ROMA

Italy

Tel: 0039 06 4735 3651 Fax: 0039 06 4735 4213

Per il Ministero della Difesa del Regno Unito della Gran Bretagna, l'RNPI è il seguente:

Thomas Phillips Defence Intellectual Property Rights Ministry of Defence Poplar 2a, Abbey Wood #2218 Bristol BS34 8JH

Tel: 0044 30 679 32876 Fax: 0044 117 91 32929

Per il Ministero della Difesa del Regno di Spagna, l'RNPI è il seguente:

Carlos Avanzini González-Llanos Ministerio de Defensa Dirección de Armamento y Material Paseo de la Castellana 109 28071 Madrid

Tel.: 0034 91 395 5209 Fax.: 0034 91 395 5161

Per il Governo del Regno di Svezia, l'RNPI è il seguente:

Carl-Mikael Schlyter Försvarets materielverk SE-115 88 Stockholm Sweden

Tel: 0046 8 782 68 99 Fax: 0046 8 782 43 87